

*W. M.*

Cooperativa mutualitaria;

3) dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui sopra, con esplicita facoltà di firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere l'operazione avvertita.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza 23 e. m., approva.

33. Mutuo suppletivo di L. 20.000.000 alla Coop. Edilizia "San Giorgio Romano" di Roma

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

La Cooperativa Ed. "San Giorgio Romano", di Roma, ha presentato all'Istituto domanda per ottenere, in aggiunta al mutuo di L. 60.000.000, già autorizzato dal Consiglio nella seduta del 21 gennaio 1954, la concessione di un mutuo suppletivo di L. 20.000.000, in conformità con le disposizioni della legge 2 luglio 1949, n. 408, avendo avuto con